



**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
per l'attivazione di TIROCINI CURRICOLARI**

(AI SENSI DELLA D.G.R. N 825 DEL 25/10/2013 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

TRA

Università degli Studi dell'Insubria - di seguito denominato "soggetto promotore", soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/2003 con sede in Varese, via Ravasi 2 CAP 21100 codice fiscale 95039180120 rappresentata da Prof.ssa Laura Castelvetro, nata a Milano il 07.05.1946 codice fiscale CSTLRA46E47F205U, Direttore del Dipartimento di Diritto, Economie e Culture, su delega del Rettore Prof. Alberto Coen Porisini

E

Istituto Comprensivo Statale di Turate - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Garibaldi 39 22078 Turate (CO)
Codice Fiscale 95065130130
Rappresentata dalla sig.ra Ildos Angela Serena
nato a Milano il 03/03/1967

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. 825 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento di tirocini curricolari.
2. Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio saranno indicati nel Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante.
3. Ogni tirocinio ha la durata massima stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, per una durata pari o superiore a 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

**ARTICOLO 2
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

1. Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel Progetto Formativo Individuale.
2. Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del Progetto Formativo Individuale, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la valutazione e certificazione dei risultati.

3. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di tutorship ed alle coperture assicurative.

ARTICOLO 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di cinque tirocinanti.

2. Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale con particolare riferimento ai compiti di tutorship.

3. Preso atto che il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si fa carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori", 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" (come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011) e 41 "Sorveglianza sanitaria".

ARTICOLO 4 OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio Progetto Formativo Individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante deve:

- a) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- b) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

3. Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

4. Il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

5. Nel Progetto Formativo Individuale sarà specificato se:

- è prevista a favore del tirocinante un'indennità di partecipazione e/o rimborso spese;
- non è prevista alcuna indennità di partecipazione né rimborso spese.

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato, a cura del soggetto promotore:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali *ai sensi del D.P.R. n. 156/99, copertura INAIL, gestione per conto dello Stato;*
- b) polizza infortuni n. 322344221 Assicurazioni Generali Spa;
- c) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 0270.5104483.52 Fondiaria Sai S.p.a.*

2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha la durata di n. 5 (cinque) anni.

2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

ARTICOLO 7 REGISTRAZIONE E SPESE

1. La presente convenzione è redatta in unico esemplare, che sarà detenuto dal soggetto promotore. L'imposta di bollo è assolta con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Si richiamano in particolare requisiti, vincoli e obblighi in capo al soggetto ospitante:

- essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

(per l' Università degli Studi dell'Insubria)

(Prof.ssa Laura Castelvetri)

Luogo e data Como, 16.02.15

Firma 

(per il soggetto ospitante)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dr.ssa Angela Serena Ildos)

Luogo e data Turate, 10/02/2015

Firma 

